REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA)

# Art. 309

## Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi minori e dei galleggianti

Il numero d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa. Tale numero e' preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione, stabilita dal ministro per la marina mercantile.

Versione in vigore dal 6 maggio 1952, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regolamento-per-l-esecuzione-del-codice-della-navigazione-navigazione/art-309-indicazione-dei-segni-d-individuazione-sullo-scafo-delle-navi-minori

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it